Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 12 luglio 2018, n. 32010

Massima

Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto dinnnazi al giudice di pace - Ricorso per cassazione - Interesse ad impugnare - Sussistenza.

Sussiste l'interesse a ricorrere dell'imputato nei cui confronti venga emessa sentenza ex art. 131-bis cod. pen. dal giudice di pace, considerato che, ai sensi dell' art. 651-bis cod. proc. pen., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della susistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno.

Integrale

Causa di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. - Non è applicabile nei procedimenti di competenza del Giudice di pace

---

Integrale

Causa di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. - Non è applicabile nei procedimenti di

competenza del Giudice di pace

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/10/2017 del GIUDICE DI PACE di MATERA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di pace.

Udito, per la parte civile, l'avv. (OMISSIS), che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Matera ha "assolto" (OMISSIS) dal reato di cui all'articolo 595 cod. pen., contestato come commesso in danno di (OMISSIS), "perche' non punibile per particolare tenuita' del fatto", ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen..

2. Ricorre per cassazione l'imputato (OMISSIS) con due motivi. Col primo lamenta la violazione dell'articolo 131 bis cod. pen. e del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 per la ragione che l'articolo 131 bis cit. non e' applicabile dinanzi al giudice di pace.

Col secondo si duole della motivazione con cui e' stata data applicazione all'articolo 131 bis e' stata disattesa la sua richiesta di assoluzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il conflitto insorto tra le sezioni semplici, hanno infine stabilito che la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto, prevista dall'articolo 131-bis cod. pen., non e' applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, in quanto il rapporto tra l'articolo 131-bis cod. pen. e il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34 non va risolto sulla base del principio di specialita' tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarita' del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuita' del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa (SU, n. 53683 del 22/6/2017). Da tale orientamento non si ravvisano motivi per discostarsi, sicche' la sentenza va annullata con trasmissione degli atti al giudice a quo, affinche' proceda al giudizio.

Sul punto, va solo aggiunto che non e' discutibile l'interesse dell'imputato ad ottenere l'annullamento della sentenza con cui viene dichiarata la non punibilita' per particolarita' tenuita' del fatto, giacche', per l'articolo 651 bis cod. proc. pen., introdotto nell'ordinamento insieme all'articolo 131-bis cod. pen., prevede che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti dell'imputato prosciolto. E' evidente, quindi, l'interesse dell'imputato ad ottenere la rimozione di una sentenza che lo pregiudica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Matera per il giudizio.